

Contributo CONAI: rilevazione contabile

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Novità fiscali ultimi decreti

Scopri di più

È noto che **l'imballaggio di una merce costituisce elemento inquinante**; per espressa previsione europea, ne è derivato un principio fondamentale: risponde di tale inquinamento **sia chi produce imballaggio** sia chi lo **importa e lo usa per la vendita**.

Il D.Lgs n. 22/1997 (ora D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) ha previsto che i produttori e utilizzatori di imballaggi debbano iscriversi al **Consorzio nazionale degli imballaggi**. Il CONAI ha la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e **riciclo dei materiali di imballaggio** previsti dalla legislazione europea (Direttiva 1994/62/CE e successiva Direttiva 2004/12/CE) e **recepiti dalla normativa italiana**; esso indirizza, a tal fine, l'attività di **6 Consorzi di Filiera** rappresentativi dei materiali utilizzati quali materie prime per la produzione di imballaggi (**acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro**).

Sono **soggetti obbligati** all'iscrizione:

- i **produttori/importatori di imballaggi** ovvero «*i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio*» ([218, comma 1, lett. r\), D.Lgs. n. 152/2006](#));
- gli **utilizzatori di imballaggi**, ovvero «*i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni*» ([218, comma 1, lett. s\), D.Lgs. n. 152/2006](#)).

Ai fini degli adempimenti CONAI, per "importazione" si intende **l'acquisto da Paesi UE ed extra UE**.

Per meglio comprendere, chiariamo che risultano **PRODUTTORI/IMPORTATORI**:

1. i **produttori/importatori di materie prime/semilavorati per imballaggi** - le imprese che producendo/importando materie prime/semilavorati destinate a imballaggi, si trovano "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti;

2. i **produttori/importatori di imballaggi vuoti** - le imprese che fabbricano/importano gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

Mentre risultano **UTILIZZATORI**:

1. **gli acquirenti** – riempitori di imballaggi vuoti - le imprese che acquistano imballaggi vuoti e li riempiono con le merci che sono oggetto della propria attività;
2. i **commercianti di imballaggi pieni** – gli operatori che acquistano in Italia merci imballate e le rivendono, operando una **semplice intermediazione commerciale**;
3. gli **importatori di imballaggi pieni** – gli operatori che acquistano dall'estero merci imballate e le rivendono in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale,
4. i **commercianti di imballaggi vuoti** – gli operatori che acquistano e rivendono imballaggi vuoti nel territorio nazionale, **senza effettuare alcuna trasformazione** degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale;
5. gli **autoproduttori** – le imprese che acquistano materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a **contenere le merci da essa stessa prodotte**.

Risultano **esclusi** dall'obbligo CONAI:

- le **aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti** di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi dell' [221, comma 3, lett. a\) e c\), D.Lgs. n. 152/2006](#);
- gli **utenti finali degli imballaggi** ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della **merce imballata acquistata** (ad esempio, il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li **utilizza nell'esercizio della propria attività** professionale);
- il **consumatore finale**, ossia il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, **articoli o merci imballate**.

L'esclusione viene meno nei **3 casi seguenti**:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, **un'attività commerciale rispetto alla propria attività principale** (ad esempio, il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
- quando tali **soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata** o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività (ad esempio, il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all'estero);
- quando **tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale** per l'esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta **presso fornitori nazionali**, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).

Tutti i soggetti obbligati **devono aderire al CONAI**.

Numerose **sono le casistiche CONAI** che possono verificarsi, **2 esempi**:

1. **produttore di imballaggi**, costui deve iscriversi a CONAI e aderire al Consorzio di filiera con riferimento al materiale prodotto, applicare il contributo in fattura sugli imballaggi forniti agli utilizzatori nazionali, dichiarare e versare il contributo ambientale CONAI.
2. **utilizzatore che acquista e riempie con i propri prodotti gli imballaggi vuoti**, si iscrive a CONAI, paga il contributo iscritto in fattura al suo fornitore, espone la dicitura *“contributo Conai assolto”*.

In tema di novità, va segnalato che, in una **situazione di rapidi cambiamenti dei contesti economici**, difficili da prevedere con largo anticipo, i consorzi **Rilegno, Corepla e Coreve** hanno aggiornato le **stime sulla loro situazione patrimoniale e sulle conseguenti proiezioni finanziarie per il 2025**, che richiedono un aumento dei **contributi ambientali** per garantire la loro gestione operativa.

Al contempo, il **consorzio Comieco** ha manifestato l'intenzione di **proseguire sulla strada della modulazione contributiva** legata sempre più all'effettiva e certificata riciclabilità degli imballaggi **compositi a base carta**.

CONAI ha, quindi, **valutato e approvato le richieste di rimodulazione del contributo ambientale** (o CAC) e le relative motivazioni presentate dai suddetti consorzi per gli imballaggi in legno, **plastica e vetro** e per quelli compositi a **prevalenza carta**.

Tutte **le variazioni decorreranno dal 1° luglio 2025**, con un secondo aumento previsto per il **contributo ambientale vetro a partire dal 1° gennaio 2026**.

Veniamo agli aspetti contabili.

Chi acquista gli imballaggi dal produttore si **vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale che deve essere registrato in aumento del costo dell'imballaggio** stesso, se, ad esempio, il costo dell'imballaggio fosse di 1.000 e 100 di contributo, la **scrittura contabile da fare sarebbe la seguente**:

Diversi	a	Fornitore	1.342
Imballaggi c/acquisti			1.100
IVA a credito			<u>242</u>

Chi produce l'imballaggio all'atto della vendita riporterà in fattura il contributo, **esso costituisce un ricavo da inserire nella voce A1**. Obbligo del produttore è, poi, il **versamento al CONAI del contributo addebitato**, il produttore quindi entro il 15° giorno di ciascun mese deve calcolare, sulla base delle fatture emesse, l'ammontare del contributo da versare in relazione al mese precedente, **fatta la liquidazione del contributo** questo andrà **versato entro 90 giorni**.



Il versamento costituisce **un costo per l'azienda da rilevarsi in B6 del conto economico**. Il CONAI (ovvero i singoli Consorzi di Filiera) emetterà a fronte del versamento **apposita fattura con IVA**.

Contabilmente all'atto della **vendita dell'imballaggio**, supponiamo di riprendere le cifre di cui all'esempio precedente, il produttore registrerà la **seguente scrittura contabile**:

Clients	a Diversi	1.342
	a Imballaggi c/vendite	1.000
	a Contributo CONAI 100	
	a Iva a debito <u>242</u>	

Supponiamo che dalla liquidazione **derivi un importo di contributo da versare pari a 10.000 euro**, la registrazione contabile sarà la seguente:

Diversi a CONAI 12.200

Contributo CONAI 10.000

IVA a credito 2.200

All'atto del pagamento si registrerà la **chiusura del fornitore CONAI**.